



COMUNE DI LABICO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE n. 2 del 14/01/2025

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate per il giorno 26 gennaio 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista l'istanza trasmessa dal Parroco di Sant'Andrea Apostolo di Labico, Don Alessandro Frate con cui viene richiesta la predisposizione di apposita Ordinanza di divieto di sosta e transito per il giorno 26 gennaio 2025 onde consentire lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate;

Ritenuto che, in occasione di tale manifestazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dello stesso in totale sicurezza, si rende necessario adottare, limitatamente alle date indicate del c.m. e ai luoghi indicati, specifiche disposizioni che disciplinino la circolazione e la sosta dei veicoli;

Ritenuto di disporre la deroga al divieto di transito per consentire l'accesso dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Atteso che non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta e che pertanto si ritiene di dover procedere con l'adozione del presente provvedimento;

Ravvisato, altresì, il parere favorevole dell'Amministrazione comunale;

Visto l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1, 2, 4, 13 ed articolo 417, con motivate ordinanze e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lettera a) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. e parcheggio 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto l'art. 39 del nuovo Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive le caratteristiche della segnaletica da apporre;

Visto il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visti gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/12/2024 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di istituire un **Divieto Temporaneo di Sosta e Transito**, con rimozione forzata dei veicoli ambo i lati, nelle strade:
 - Piazza Mazzini, Piazza del Mercato e Vicolo del Cipresso **per il giorno 26/01/2025 dalle ore 06:00 sino al termine della manifestazione;**
 - Piazza Mazzini (lato giardini pubblici), Via Matteotti, Piazza della Libertà, Corso Garibaldi, Via Veneto, Via Leonardo Da Vinci **per il giorno 26/01/2025 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e comunque sino al termine della sfilata;**

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli altri organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale indicati dagli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;

L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica la cui efficacia è subordinata;

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del codice della Strada.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.



Il Responsabile dell' Area IV Polizia Locale

F.to Dott. Emiliano Cappella